

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1790)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1966 (V. Stampato n. 2804)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(RUSSO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1966*

Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le attribuzioni delle Commissioni di disciplina locali e della Commissione di disciplina centrale di cui agli articoli 45 e 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono esercitate per il personale operaio dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente, dai Consigli provin-

ciali di disciplina e dal Consiglio centrale di disciplina istituiti ai sensi del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'articolo 7 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale di disciplina è istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e si compone:

a) del direttore provinciale che lo presiede;

b) dei capi dei primi due reparti della Direzione o, in caso di loro assenza o impedimento, da chi li rappresenta nelle rispettive cariche;

c) di un impiegato appartenente alla carriera direttiva o, in mancanza, di un impiegato appartenente alla carriera di concetto;

d) di tre rappresentanti del personale designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera di concetto od esecutiva.

I membri di cui alle precedenti lettere c) e d) e il segretario, sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per il personale dei Circoli delle costruzioni t. t., dei Centri automezzi e degli Uffici lavori è competente il Consiglio provinciale del capoluogo della sede del Circolo, del Centro o dell'Ufficio lavori, e il Direttore di ciascuno dei tre organi anzidetti, o chi lo rappresenta nelle rispettive cariche, prende parte al Consiglio, in luogo del capo del secondo reparto della Direzione provinciale, ove siano in discussione affari riguardanti il personale rispettivamente dipendente.

Per ciascuno dei membri di cui alle lettere c) e d) e per il segretario è nominato un

supplente con le stesse forme previste per i titolari. I supplenti del membro di cui alla lettera *c*) e del segretario devono appartenere alla stessa carriera dei titolari.

Il suddetto Consiglio dura in carica due anni. Qualora durante il biennio di carica, taluno dei membri di cui alle lettere *c*) e *d*) od il segretario vengano a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste nel presente articolo ».

Art. 3.

Presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone sono istituiti i seguenti organi collegiali;

- 1) Commissione circondariale per gli uffici locali;
- 2) Consiglio circondariale di disciplina;
- 3) Commissione consultiva circondariale per il personale.

Per le attribuzioni, la composizione, ed il funzionamento di detti organi, valgono le norme che disciplinano i corrispondenti organi collegiali presso le Direzioni provinciali.